

LETTERA DI INCARICO

Tra la Società/l'Ente.....,
con sede legale in.....,
C.F. n....., P.I. n.....,
rappresentata da,
(d'ora innanzi denominata «Parte committente»)

e

CAVOLESI CONSULENZE AZIENDALI EDILI con sede in Via Runco 62/a – 44015 Gambulaga (FE) e con p.IVA 01745280386 e Cod. Fisc. CVLRGR65M27D548T, di Cavolesi Ruggero, un professionista che opera individualmente.

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Parte committente affida alla Cavolesi Consulenze Aziendali Edili, che accetta, l'esecuzione di una consulenza concernente/in materia di (*descrizione, con eventuale allegato tecnico, della natura ed oggetto della prestazione, con impegno di tempo previsto*)

Articolo 2 - Responsabile della consulenza

Parte committente designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della consulenza il Sig./Dott.

Articolo 3 - Tempi e durata dell'esecuzione della consulenza

Il contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione da parte della Cavolesi Consulenze Aziendali Edili e Parte committente e terminerà in data

Articolo 4 - Corrispettivo

Parte committente si impegna a versare alla Cavolesi Consulenze Aziendali Edili, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto la somma di €.....(.....), + 4% rivalsa previdenziale.

Articolo 5 - Modalità di pagamento

Parte committente corrisponderà la somma di cui al precedente art.4 con le seguenti modalità (*le modalità dovranno essere stabilite dalla struttura interessata tenendo in considerazione le esigenze connesse allo svolgimento della consulenza*):

-
-
-

Articolo 6 – Segretezza

(anche i contratti di consulenza possono prevedere una norma che impone la segretezza nello svolgimento delle attività; la clausola che vincola alla segretezza deve essere di durata determinata, di regola corrispondente all'efficacia del contratto, l'eventuale estensione richiesta dal committente non deve eccedere i cinque anni dalla scadenza del contratto. Di seguito è indicata una possibile disciplina della segretezza)

Cavolesi Consulenze Aziendali Edili nel periodo di vigenza del contratto, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati da Parte committente, in virtù del presente contratto.

Parte committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di consulenza oggetto del presente contratto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, e documenti, di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dallo stesso Responsabile della Consulenza, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.

Articolo 7 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

Parte committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo del nome della Cavolesi Consulenze Aziendali Edili per scopi pubblicitari.

E' esclusa l'utilizzazione dei risultati della consulenza quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, salvo espressa autorizzazione.

Cavolesi Consulenze Aziendali Edili potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. Essa non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione senza la preventiva autorizzazione scritta di Parte committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

Articolo 8 - Recesso unilaterale dal contratto

Parte committente e Cavolesi Consulenze Aziendali Edili possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno **30gg.**

Nel caso di recesso di Parte committente, questa rimborserà alla Cavolesi Consulenze Aziendali Edili le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, e pagherà il compenso per l'opera svolta.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Cavolesi Consulenze Aziendali Edili provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei

propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione della legge n. 193/06.

Parte committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dalla Cavolesi Consulenze Aziendali Edili unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 10 – *Controversie*

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Ferrara.

(In alternativa) Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto.

Articolo 11 - *Registrazione e spese*

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n. 131/86.

Le spese inerenti al presente contratto sono a carico di Parte committente.

PER LA CAVOLESI CONSULENZE AZIENDALI EDILI

DATA.....

PER LA PARTE COMMITENTE

DATA.....